

(N. 623)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1949

Aumento delle sopratasse venatorie.

ONOREVOLI SENATORI. — Non poche furono le occasioni in cui il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dovette richiamare l'attenzione degli altri Ministri interessati sulle stringenti difficoltà di vita tra cui si dibattono i Comitati provinciali della caccia, organi di questa Amministrazione, presso gli Ispettorati provinciali della agricoltura, con ordinamento autonomo (articolo 82 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016), i quali non hanno altre risorse all'infuori di quelle date loro dagli stessi cacciatori, attraverso le sopratasse venatorie.

Tali sopratasse, in confronto all'ante-guerra, non hanno subito che il solo aumento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, n. 58 (« revisione delle sopratasse venatorie »: *Gazzetta Ufficiale*

n. 136 del 18 giugno 1947), decreto che si limitò a decuplicare le sopratasse per licenze di caccia e uccellazione (nn. 1-5 dell'articolo 91 del citato testo unico).

Se non che un Comitato della caccia che intenda attuare una efficiente vigilanza, deve disporre d'un certo numero di guardiacaccia, sia pure soltanto di due o tre, mentre spesso i proventi di cui il Comitato medesimo dispone, non bastano nemmeno a soddisfare *una sola unità*.

Ecco così che ogni altra iniziativa venatoria e principalmente quella che riguarda il ripopolamento della selvaggina, viene abbandonata, con estremo pregiudizio della situazione faunistica, già compromessa nel periodo bellico ed aggravatasi in quello successivo.

A tale situazione si deve, tra l'altro, il con-

trarsi del numero complessivo delle licenze di caccia, con ingente danno dell'Erario. C'è, infatti, chi non rinnova più la licenza di caccia, perchè lo scarseggiare della selvaggina toglie, a tale sport, la maggior attrattiva.

Ora, per di più, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si trova nella penosissima situazione di non poter rifiutare - per analogia e, sopra tutto, per ragioni di equità e di umanità - gli aumenti concessi, per legge, ai dipendenti statali di qualsiasi grado o categoria, mentre non ha i mezzi a ciò necessari. E chissà che non si dovrebbe piuttosto, in molti casi, addivenire a licenziamenti, aggravando così il problema della disoccupazione.

Ecco, insomma, nella migliore delle ipotesi, quella, cioè, dell'evitato licenziamento, che un ingente numero di lavoratori, i quali - com'è noto - spiegano un servizio disagiato e talvolta rischioso (non è infrequente, purtroppo, il caso che si debba lamentare qualche vittima ad opera dei bracconieri) verrà di fatto escluso per ora dagli aumenti in parola ove non si dia corso, con la necessaria sollecitudine, all'unito disegno di legge in forza del quale, le soprattasse di cui trattasi, in confronto dell'ante-

guerra, sono portate da 1 a 25. Misura più che discreta se si pensi all'aumento subito dalla licenza di caccia per effetto della legge 26 gennaio 1949, n. 10, (*Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 1949), di cui, peraltro - occorre rilevarlo - non deriva beneficio di sorta a vantaggio dei Comitati della caccia, senza l'opera dei quali la contrazione del complessivo numero delle licenze di caccia si farebbe via via più sensibile.

L'unito disegno legge prevede anche l'aumento della soprattassa per ogni tabella indicante il divieto di caccia, il cui onere viene *soprattutto* a gravare sulle riserve di caccia. È sembrato, inoltre, opportuno stabilire un'aliquota maggiore per tale voce.

Si è ritenuto necessario prospettare la situazione nei termini più brevi e con assoluta chiarezza.

Si tratta di sovvenire agli impellenti bisogni di organi ai quali è affidata l'applicazione della legge sulla caccia, risolvendo, nel contempo - almeno in piccola parte - il problema della vita d'una categoria di lavoratori, chiamati appunto a far osservare la stessa legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le soprattasse venatorie previste dall'articolo 91, n. 1, 2, 3, 4 e 5 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sono, rispettivamente, elevate a lire trecento, seicentoventicinque, duecentocinquanta, seicentoventicinque e centoventicinque.

Art. 2.

La soprattassa prevista dal capoverso del predetto articolo 91, per ogni tabella indicante il divieto di caccia, è elevata a lire dieci.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.